



Città di Pioltello
Città Metropolitana
di Milano

LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E
SPORTIVA - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E CANTIERI

DETERMINAZIONE N.1051 DEL 28/12/2022

OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVA A LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA BICIPOLITANA DEL COMUNE DI PIOLTELLO - LOTTO 1 - REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE VIA DON CARRERA E RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO VIA MONZA - LAVORI FINANZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (C.D. PNRR) - MISSIONE: 5 - COMPONENTE: 2- INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA- APPROVAZIONE MODIFICHES ELABORATI PROGETTUALI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARRE. CUP E61B21002750007, CUI L83501410159202200003. IMPEGNO DI SPESA.

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28 marzo 2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28 marzo 2022, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 21 luglio 2022, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 17/10/2022, è stato approvato il piano esecutivo di gestione - PEG per l'anno 2022 e che con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi.

CONSIDERATO CHE:

- il DPCM 21 gennaio 2021, recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale" definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019;
- con D.M. 02/04/2021 in attuazione del DPCM 21 gennaio 2021, sono state definite le modalità di presentazione delle domande di finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 31/05/2021 ad oggetto "PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE - DPCM 21/01/2021. - ATTO DI INDIRIZZO.", si è manifestata la volontà di formulare atto di indirizzo dell'azione gestionale, al fine di dare attuazione agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla candidatura degli interventi di cui al punto 2) e di procedere, prima dell'assegnazione delle risorse di cui al bando citato in precedenza, con l'inserimento del progetto "Bicipolitana di Pioltello" nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e elenco annuale lavori pubblici 2021, mediante atto di modifica di cui all'art.5, comma 9, lettera c) del D.M. 14/2018;
- che la linea di finanziamento di cui al D.P.R. 21 gennaio 2021 è confluita nel Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, all'interno della Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

- con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, è avvenuta l'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori - rigenerazione urbana - per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/03/2022** ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICI-ECONOMICI DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NELL'ELENCO ANNUALE 2022 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 - AI SENSI DEGLI ART. 23 COMMA 5 DEL DLGS 50/2016.", è stato approvato il progetto Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D. Lsg. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per i lavori di realizzazione della Bicipolitana di Pioltello;
- con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/03/2022 e successive modifiche avvenute con DCC n. 46/2022 e 70/2022** è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e elenco annuale 2022 nel quale risulta inserito l'intervento di *realizzazione della Bicipolitana di Pioltello per un importo pari a € 1.080.000,00*;
- nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA", in data 4/05/2022, è stato sottoscritto l'**Atto d'obbligo** connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il progetto "VIABILITÀ CICLABILE DEL COMUNE DI PIOLTELLO. REALIZZAZIONE "BICIPOLITANA DI PIOLTELLO". *VIA TERRITORIO COMUNALE* ampliamento delle piste ciclopedonali comunali" - CUP E61B21002750007;
- ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, si specifica che il progetto è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

PRESO ATTO che per rispettare le tempistiche dettate dall'Atto d'obbligo sopra citato, l'ente ha provveduto con **Determinazione Dirigenziale n. 499 del 18/07/2022** ad approvare, ai sensi art. 33 comma 1 del D. Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione del Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, tenuta contabilità e certificato di regolare esecuzione relativo ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA BICIPOLITANA DI PIOLTELLO (LOTTO 1 e LOTTO 2)", alla **Soc. Sinpro Srl** con sede in via dell'Artigianato n. 20, 30030 Vigonovo (P.I. 02999950278) e contestualmente impegnata la somma di € 70.965,06, imputandola al capitolo 1055805/40 del bilancio 2022;

DATO ATTO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n.94 del 29/11/2022 è stato disposto di modificare l'elenco annuale 2022 del Programma Triennale Opere Pubbliche, procedendo alla suddivisione dell'intervento identificato con CUI L83501410159202200003 denominato "BICIPOLITANA" – CUP E61B21002750007 - di importo complessivo pari ad € 1.080.000,00, in **lotti prestazionali** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg del D.lgs.50 del 2016, al fine di rispondere a quanto prescritto all'art.51 del Codice degli Appalti di favorire l'accesso delle microimprese piccole e medie imprese e nel quale risulta individuato il seguente lotto:

Realizzazione ciclopedonale via Don Carrera e riqualificazione sottopasso via Monza (LOTTO 1)

VISTO il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 settembre 2022, n. 213, con il quale sono state definite le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili previsto dall'articolo 26, comma 7, del DL 50/2022, per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC;

VISTA la comunicazione di preassegnazione del contributo ex art. 7 DPCM 28 luglio 2022 pervenuta in data 10/10/2022, prot. 45007, per l'importo pari a € 105.800,00, in aggiunta ai 1.058.000,00 già concessi con decreto interministeriale del 30 dicembre 2021;

RICHIAMATI:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE, 2007) – versione consolidata 410445/2022 (GU2016/C202/1 del 07/06/2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/07/2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14/12/2020, che prevede uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/02/2021, di introduzione del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la l. 144/1999, che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14/07/2021;
- il d.l. 59/2021, conv. in l. 101/2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il d.l. 77/2021, conv. in l. 108/2021, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il d.l. 80/2021, conv. in l. 113/2021, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il d.m. del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/09/2021, “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;
- il d.l. 152/2021, conv. in l. 233/2021, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il d.p.c.m. del 15/09/2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il d.m. del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11/10/2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"
- le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art. 17 del reg. UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, compreso il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per "traguardi e obiettivi" le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

DATO ATTO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità alle indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- le 6 missioni sono rispettivamente:

Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;

Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;

Missione 4: istruzione e ricerca;

Missione 5: inclusione e coesione;

Missione 6: salute.

RILEVATO CHE:

- nell'ambito della Missione 5 si colloca la Componente 2 Investimento 2.1 – Rigenerazione urbana all'interno del quale è collocato l'intervento del Comune di Pioltello relativo ai lavori di realizzazione della bicipolitana – lotto 1 – realizzazione ciclopedonale via Don Carrera e riqualificazione sottopasso via Monza codice CUP E61B21002750007;

- Detto intervento è all'interno del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed elenco annuale lavori pubblici 2022 avente quale codice CUI **L8350141015920220003**;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile unico del procedimento è l'arch./Ing. Paolo Bottani istruttore direttivo tecnico presso il Settore lavori pubblici del Comune di Pioltello, nominato con determinazione dirigenziale n. 293 del

17/05/2022;

PRESO ATTO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n.193 del 01/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo redatto dalla società Sinpro Srl con sede in via dell'Artigianato n. 20, 30030 Vigonovo (P.I. 02999950278) affidataria dell'incarico di progettazione e Direzione dei Lavori dell'intervento in oggetto (Det. Dirig.n. 499 del 18/07/2022);
- che detto progetto è stato verificato e validato dal Responsabile del Procedimento e sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale n.193 del 01/12/2022;
- che successivamente, si è reso necessario apportare alcune modifiche non sostanziali all'interno dell'elaborato "I.1 capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa)", e dell'elaborato "B.3 Relazione CAM", e pertanto si è resa necessaria una rivisitazione della verifica e validazione, giusto atto del RUP, allegato e parte integrante del presente provvedimento.
- detto progetto, relativo come sopra indicato ad un intervento afferente ad un investimento pubblico finanziato con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato predisposto conformemente ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici. Si rinvia a tal fine a quanto previsto nella Circolare del 13/10/2022 n. 33 del Ministero Economia e Finanze (PNRR-Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente cd DNSH e relative check list pertinenti); al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale e a tal fine si rinvia, ove applicabili, ai principi trasversali relativi ai principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale ; all'obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari; all'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, agli obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e la presenza dell'emblema dell'Unione europea. Si è data altresì applicazione delle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 23 giugno 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 06/08/2022 che sostituisce il DM 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici

ACCERTATO COME:

- l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni di manodopera e di provviste necessari per eseguire e dare completamente ultimate i lavori relativi alla realizzazione della Bicipolitana del Comune di Pioltello – Lotto 1 – realizzazione ciclopedinale via Don Carrera e riqualificazione sottopasso via Monza . Sommariamente i lavori consistono in interventi di edilizia e di manutenzioni stradali;
- i lavori oggetto dell'appalto sono riconducibili al cpv 45233220-7 "Lavori di superficie per strade", alla categoria prevalente OG3 classifica II per un importo compresi gli oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 366.783,15 e alla categoria scorporabile categoria OG1 classifica I per un importo di euro 260.583,12, cpv 45454000-4 Lavori di ristrutturazione;

- l'appalto è a corpo;
- L'importo dell'appalto compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali ammonta ad euro 627.366,27 L'importo per i lavori soggetto a ribasso è pari ad euro. 607.570,01. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 19.796,26. Il contratto può essere modificato senza nuova procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 per l'operatività della revisione dei prezzi prevista e disciplinata nel capitolato cui si rinvia, il cui ammontare non è quantificabile ex ante;
- Ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari ad euro 112.083,18
- La durata prevista per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissata in 170 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori lavorativi. Per maggior dettaglio si rinvia ai documenti di progetto;
- A fronte di quanto sopra, la qualificazione necessaria per l'esecuzione di lavori oggetto dell'appalto è il possesso dell'attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione possesso di regolare attestazione SOA in corso di validità nella categoria prevalente OG3 per classifica non inferiore alla II e categoria scorporabile OG1 per classifica non inferiore alla I. Ai fini di una maggior specificazione per la fase esecutiva si evidenziano la sussistenza di alcune lavorazioni comprese nell'importo delle categorie di cui sopra di natura impiantistica (impianti elevatori e impianti elettrici) per i quali vi sarà l'obbligo di esecuzione da parte d'installatore avente i requisiti di cui al DM 37/2008
- per quanto concerne il subappalto, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. I lavori di cui alla categoria prevalente OG3, pari al 57,11% del valore complessivo dell'opera, considerando la complessità delle lavorazioni previste nella categoria n argomento con la necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e di diverse imprese in cantiere al fine d garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando un'adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice, si stabilisce che debbano essere eseguite dall'impresa appaltatrice direttamente per quota prevalente individuata nel 60% del loro valore complessivo . Le lavorazioni di cui alla categoria OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI possono essere realizzate dall'esecutore solo se in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (subappalto necessario (obbligatorio);
- L'ufficio di Direzione lavori risulta affidato con Determinazione Dirigenziale n.499 del 18/07/2022 alla società Sinpro Srl con sede in via dell'Artigianato n. 20, 30030 Viganovo (P.I. 02999950278) che ha fornito l'attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 4 del DM 07/03/2018 n. 49;

VISTO il comma 1 art. 449. della legge 296 del 2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 che prevede che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Comune può ricorrere alle convenzioni

quadro stipulate da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

RILEVATO come il Rup ha verificato che per l'acquisizione dei lavori oggetto dell'appalto non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricoprendere le prestazioni che servono al Comune;

RITENUTO per la scelta del soggetto cui affidare l'appalto di che trattasi, data anche l'urgenza di procedere:

- di attivare una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del dl 76/2020 convertito con modificazione nella legge n. 120/2020 alla luce degli aggiornamenti operati con la legge n. 108/2021 previa consultazione di 10 operatori economici (in numero maggiore rispetto al minimo previsto dalla normativa).
- si sono enucleate a tal fine una serie di requisiti minimi e aspetti essenziali che le offerte devono garantire nonché i criteri premiali da applicare per la valutazione delle offerte, contenuti nel documento denominato progetto di gara allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto. A tal fine, riassuntivamente si rileva, che nell'appalto sono comprese le seguenti lavorazioni che rientrano tra le attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e in particolare: estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; guardiania dei cantieri. Per l'esecuzione di dette lavorazioni è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. In caso di subappalto di dette lavorazioni, detto requisito deve essere posseduto dal subappaltatore. Con particolare riferimento ai requisiti specifici previsti per gli appalti finanziati con risorse del PNRR, si sono previsti i requisiti di carattere generale previsti dal dl 77/2021 convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021 , dando atto però, per quanto concerne la quota percentuale di occupazione femminile, è stata prevista una quota percentuale inferiore a quella minima prevista. Ciò si rende necessario per scongiurare l'esito infruttuoso della presente procedura, come analogamente si è appreso sia avvenuto in precedenti procedure espletate da altre Stazioni Appaltanti (cfr Provveditorati interregionali per opere pubbliche) andate deserte, a fronte del prioritario obiettivo di celerità e speditezza dell'azione amministrativa che deve informare questa procedura. Per tale motivo si è ritenuto necessario di ricorrere all'applicazione delle deroghe indicate nel citato art. 47 della legge n. 108(2021) e ciò, in relazione anche alle caratteristiche del progetto e alle peculiarità delle specifico settore del lavoro, considerato che l'importo dell'appalto non è rilevantissimo e nei cantieri edili il livello dei tassi di occupazione femminile è estremamente basso in relazione alle mansioni da svolgere e alle peculiarità delle attività, nonché alla scarsa preferenza dimostrata empiricamente dalle donne ad aderire a questo specifico segmento del mercato del lavoro. L'inserimento dell'intera quota minima per l'occupazione femminile senza poter utilizzare le deroghe determina potrebbe determinare grosse difficoltà a conseguire l'offerta per l'appalto in argomento, con conseguenti risvolti negativi in termini di mancato conseguimento dell'obiettivo prefissato dal Comune, in tempi brevi, e di ottimale impiego delle risorse pubbliche e soprattutto, mancato rispetto delle

millestones previste dal PNRR, con conseguente rischio di perdita integrale o parziale del finanziamento comunitario previsto. Detta deroga è conforme a quanto previsto dalle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U. del 30.12.2021, in base alle quali è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT per l'anno 2021 nel settore costruzioni, l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all'esecuzione dell'appalto. Infatti in detto settore si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Ciò come sopra detto risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore "costruzioni di edifici" in cui si può ricoprendere l'appalto di che trattasi si attesta a circa il 10% sicchè il raggiungimento della percentuale del 30% delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile , prescritta dall'articolo 47 comma 4 del DL 77/2021 risulta di difficile realizzazione. Pertanto ai sensi dell'articolo 47 comma 7 del dl 77/2021 si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% delle predette assunzioni femminili, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'istat (i.e. 10%) allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto disposto ; di inserire l'applicazione della Clausola sociale, in particolare i concorrenti dovranno dichiarare l'accettazione della seguente clausola: "L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/02/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa. Tuttavia, si sono previste quali clausole sociali e altre condizioni particolari di esecuzione che i) l'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/02/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa; ii) gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

- effettivamente corrisposta. iii) Si è previsto che l'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. iv) Si è previsto che gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. v) Si è previsto infine che l'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;
- si è progettato di affidare l'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità offerta, attribuendo all'offerta tecnica 80 punti e all'offerta economica 20 punti, enucleando i criteri e sub criteri per la valutazione dell'offerta tecnica, sia di natura discrezionale che tabellare, declinati più compiutamente nel documento progetto di gara cui si rinvia allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendo quale metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica il metodo a coppie, laddove possibile (almeno tre offerte) e laddove non possibile (offerte inferiori a tre) il metodo dell'attribuzione discrezionale sulla base di livelli di valutazione indicati nel documento progetto di gara cui si rinvia, prevedendo per garantire la qualità delle prestazioni una clausola di sbarramento ammettendo alla valutazione delle offerte economiche solo gli operatori che raggiungano nell'offerta tecnica un punteggio minimo di 40 punti, calcolato prima della riparametrazione, e. prevedendo di attivare due riparametrazioni, sia qualora nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, sia qualora nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo. Per quanto concerne l'offerta economica, si è previsto di far esprimere un ribasso sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso prevedendo che il punteggio di 20 punti venga attribuito con la formula con interpolazione lineare. Per una più dettagliata indicazione si rinvia al documento progetto di gara allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO ALTRESÌ di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi, il Comune di Rodano e il Comune di Pioltello, ai sensi dell'articolo 37 comma 4 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (di seguito nel presente atto per brevità anche "ufficio comune operante come cuc" o Stazione Appaltante) con sede presso il Comune di Vimodrone, codice AUSA 0000543575, che ha la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati. A tal fine si da atto che, per rispettare le tempistiche assegnate dal PNRR, nelle more di rivisitazione della verifica e validazione del progetto, si è già dato mandato all'Ufficio comune operante come cuc di attivare l'indagine di mercato necessaria per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata di che trattasi. In particolare tra i Comuni sopracitati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche CUC), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come CUC. Tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione

della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione. Con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto di gara e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara, la pubblicazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

VISTO l'articolo 192 del D.P.R. n. 267/2000 e, sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- il fine dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto di che trattasi è la rigenerazione urbana del contesto viabilistico di Pioltello Nord e del sottopasso ciclopedonale di Limoto di Pioltello;
- l'oggetto e le clausole essenziali: sono contenuti negli atti progettuali approvati con Delibera di Giunta Comunale n.193 del 01/12/2022, negli elaborati progettuali modificati con il presente provvedimento relativi ai documenti denominati "I.1 capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa)" e "B.3 Relazione CAM", e nel progetto di gara, documenti allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale. In particolare, oltre a quanto sopra già indicato, si rileva come: è prevista l'anticipazione del prezzo nei modi e nella misura prevista dalla legge; ci sarà la necessità, data l'urgenza sopra indicata e l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, non compatibile con i tempi ordinari di attesa della conclusione della verifica del possesso dei requisiti, di procedere ad una consegna anticipata dell'appalto nelle more della stipula del contratto, ed in tal caso si richiederà all'appaltatore aggiudicatario di produrre la garanzia definitiva e la polizza assicurativa e in mancanza, il Comune, procederà allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, e alla conseguente nuova aggiudicazione, e alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione all'ANAC per inserimento del dato nel casellario informatico, Altresì, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, qualora il contratto sia già stato concluso, il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolverà il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nonché ai sensi dell'articolo 1360 c.c. procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e procederà con l'incameramento della cauzione definitiva; data l'estrema urgenza sopra indicata, si dovrà assegnare nell'ambito della gara che sarà attivata un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per effettuare la propria offerta, ritenendo congruo detto termine, e in ossequio delle disposizioni della legge 136/2010, riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), che sarà assegnato e la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti dalla summenzionata legge; si ritiene necessario prevedere il sopralluogo obbligatorio per una maggior conoscibilità delle offerte.

- la forma che si adotterà per la stipula del contratto è la forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, con spese a carico dell'appaltatore, le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di contratto contenuta negli elaborati progettuali;
- la modalità di scelta del contraente è una procedura una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 previa consultazione di 10 operatori economici prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del dl 76/2020 convertito con modifica nella legge n. 120/2020 alla luce degli aggiornamenti operati con la legge n. 108/2021

RITENUTO QUINDI di demandare all'Ufficio comune operante come CUC, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti della procedura, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operato un trasferimento una "migrazione" in capo al RUP del Comune di Pioltello in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato.

VISTO il quadro tecnico ed economico dell'opera ammontante a 885.239,47 euro, come di seguito riportato:

Descrizione	Approvazione progetto esecutivo
a - Somme a Base d'Asta	€ 627.366,27
a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	
a.1.1 Realizzazione di Piste ciclopedonali in genere	€ 312.000,00
a.1.2 Riqualificazione sottopasso di Via Monza	€ 295.570,01
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 19.796,26
b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 257.873,20
b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
b.4 - per imprevisti comprensivi di IVA	€ 17.500,00
b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00

b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conf. di servizi, ...	€ 62.575,11
b.7,1 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conf. di servizi, ... INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS 50/2016	€ 12.547,33
b.7,2 – 4% C.C.N.P.P.	€ 2.503,00
b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
b.9 – per costo attività CUC- centrale unica di committenza	€ 10.000,00
b.10 - per spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
b.12 -IVA sulle opere	€ 138.020,58
b.12,2 – IVA su spese tecniche	€ 14.317,19
b.13 - per oneri d'investimento	€ 0,00
b.14 - per mitigazioni	€ 0,00
b.15 - per interferenze	€ 0,00
b.16 - per Tasse ANAC	€ 410,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 885.239,47
FINANZIAMENTO DECRETO FL 30/12/2021 E FONDO OPERE INDIFFERIBILI art.7 DPCM 28 luglio 2022 (PROT.45007 del 10/10/2022)	€ 863.269,47
CO-FINANZIAMENTO COMUNE DI PIOLTELLO	€ 21.970,00

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-

amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC.

RILEVATO COME ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

RICHIAMATI:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- IL d.lgs. n. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il dl n. 70/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020
- il dl 77/2021 convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il combinato disposto dall'art. 31 e 38 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati:

- 1 di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo denominato “REALIZZAZIONE DELLA BICIPOLITANA DEL COMUNE DI PIOLTELLO – LOTTO 1 – REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE VIA DON CARRERA E RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO VIA MONZA” - lavori finanziati con le risorse previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. Pnrr) – missione: 5 - componente: 2- investimento 2.1 - rigenerazione urbana”, redatto dalla Soc. Sinpro Srl con sede in via dell'Artigianato n. 20, 30030 Vigonovo (P.I. 02999950278), è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n.193 del 01/12/2022;
- 2 di approvare le modifiche non sostanziali apportate agli elaborati “I.1 capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa)”, e “B.3 Relazione CAM” allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, dando atto che gli stessi sono stati soggetti a verifica e validazione dal parte del RUP, giusto verbale di verifica e validazione allegato al presente provvedimento;
- 3 di confermare il quadro economico dell'opera approvato con Delibera di Giunta Comunale n.193 del 01/12/2022 ammontante a 885.239,47 euro, come di seguito riportato:

Descrizione	Approvazione progetto esecutivo
a - Somme a Base d'Asta	€ 627.366,27
a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	
a.1.1 Realizzazione di Piste ciclopedonali in genere	€ 312.000,00
a.1.2 Riqualificazione sottopasso di Via Monza	€ 295.570,01
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 19.796,26
b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 257.873,20
b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
b.4 - per imprevisti comprensivi di IVA	€ 17.500,00
b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
b.6 - per accantonamento di cui all'articolo133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00
b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conf. di servizi, ...	€ 62.575,11
b.7,1 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conf. di servizi, ... INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS 50/2016	€ 12.547,33
b.7,2 – 4% C.C.N.P.P.	€ 2.503,00
b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
b.9 – per costo attivita' CUC- centrale unica di committenza	€ 10.000,00
b.10 - per spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00

b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
b.12 - IVA sulle opere	€ 138.020,58
b.12,2 – IVA su spese tecniche	€ 14.317,19
b.13 - per oneri d'investimento	€ 0,00
b.14 - per mitigazioni	€ 0,00
b.15 - per interferenze	€ 0,00
b.16 - per Tasse ANAC	€ 410,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 885.239,47
FINANZIAMENTO DECRETO FL 30/12/2021 E FONDO OPERE INDIFFERIBILI art.7 DPCM 28 luglio 2022 (PROT.45007 del 10/10/2022)	€ 863.269,47
CO-FINANZIAMENTO COMUNE DI PIOLTELLO	€ 21.970,00

- 4 di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori DI REALIZZAZIONE DELLA BICIPOLITANA DEL COMUNE DI PIOLTELLO – LOTTO 1 – REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE VIA DON CARRERA E RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO VIA MONZA - LAVORI FINANZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (C.D. PNRR) – MISSIONE: 5 - COMPONENTE: 2- INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA, da attuare secondo le prescrizioni e le condizioni contenute negli atti progettuali approvati con Delibera di Giunta Comunale n.193 del 01/12/2022, negli elaborati progettuali modificati con il presente provvedimento relativi ai documenti denominati “I.1 capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa)” e “B.3 Relazione CAM”, e nel documento denominato progetto di gara, allegati quali parti integranti e sostanziali cui si rinvia integralmente, da affidare mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, svolta sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di affidamento è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo con consultazione di numero 10 operatori individuati con indagine di mercato, che è già stata attivata per ossequiare i termini previsti dall'intervento del PNRR;
- 5 di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza, secondo le indicazioni contenute nel documento progetto di gara allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale che approverà con proprio atto gli atti di gara, e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compresa la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di trasferimento in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata, dando atto che.

- 6 di impegnare la somma di € 814.274,41 nel seguente modo:
 - per € 792.304,41 al cap.1055805/40 "PNRR M5C2-I2.1 Rigenerazione urbana – CUP E61B21002750007" del Bilancio 2022;
 - per € 21.970,00 al cap. 1055805/45 "Realizzazione Bicipolitana di Pioltello" del Bilancio 2022;
- 7 dando atto che la differenza di € 70.965,06, a completamento del quadro economico dell'intervento, relativo al compenso professionale per l'incarico di progettazione e direzione dei lavori dell'intervento in oggetto, risulta impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 499 del 18/07/2022 al capitolo 1055805/40 "PNRR M5C2-I2.1 Rigenerazione urbana – CUP E61B21002750007" del bilancio 2022
- 8 di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio operante come CUC per gli adempimenti di competenza nonché al servizio finanziario per quanto di competenza;
- 9 di dare atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e della L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
- 10 di dare infine atto ai sensi dell'art. 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 e convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n.213, la regolarità tecnica ed amministrativa nell'adozione del presente provvedimento.

Pioltello, 28/12/2022

IL DIRIGENTE
LESAGE NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)